Superbonus: l'Agenzia delle Entrate rettifica il 110% per le unifamiliari

11 Ottobre 2022

Per fruire del 110% sino al 31 dicembre 2022 sulle unifamiliari rileva esclusivamente l'esecuzione, entro il 30 settembre scorso, del 30% dei lavori, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Questa la precisazione dell'Agenzia delle Entrate che rettifica la Circolare n.33/E del 6 ottobre scorso (vedi precedente ns. comunicazione), a proposito delle modalità applicative del *Superbonus* per le unifamiliari (e le villette a schiera), riconosciuto fino al 31 dicembre 2022, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nella predetta C.M. 33/E/2022, aveva inizialmente fatto riferimento anche al pagamento, entro il 30 settembre 2022, delle spese relative al 30% dei lavori, per beneficiare dell'allungamento del termine di vigenza del "110%" a fine 2022, oltre all'effettiva esecuzione parziale delle opere.

Trattandosi di una precisazione non in linea con il dettato normativo, nel **proprio commento** alla C.M. 33/E/2022, **l'ANCE** aveva infatti **già evidenziato** che il **pagamento**, **al 30 settembre**, delle **spese** corrispondenti al **30% dei lavori non fosse di per sé necessario**: il **requisito essenziale** da rispettare **era**, invece, l'**effettiva esecuzione** dei **lavori almeno in tale percentuale**, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Con la **rettifica** avvenuta lo **scorso 7 ottobre**, quindi, **l'Agenzia delle Entrate rivede tale aspetto** della propria Circolare, **precisando**, ora, **che** «*...ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma,* ***non rileva il pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori*** *essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo*» (*cfr*. Par.7, pag.32).

Alla luce di tale correzione, l'ANCE trasmette nuovamente sia il **testo aggiornato della C.M. 33/E/2022**, sia il proprio **Dossier riepilogativo** che, si ricorda, illustra anche gli ulteriori temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate, quali la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei *bonus* fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, e la procedura di sanatoria degli errori delle Comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito.

Allegati

dossier_riepilogativo
Apri
testo_aggiornato_della_CM_33-E-2022
Apri